

Art. 3

Programma annuale e monitoraggio

1. Gli accordi ai sensi della presente legge prevedono di norma:

- a) un programma annuale di attività e il relativo controllo per periodi almeno semestrali, nell'ambito degli indirizzi della cabina di regia di cui all'articolo 2, comma 3;
- b) la redazione di rapporti periodici sulle attività intraprese tra le funzioni dei tavoli tecnici di cui all'articolo 2, comma 4.

2. Gli accordi possono dettagliare i compiti della cabina di regia e dei tavoli tecnici, nonché i contenuti dei documenti di cui al comma 1.

Art. 4

Personale

1. Nell'ambito degli accordi di cui alla presente legge, per rafforzare l'operatività amministrativa degli uffici giudiziari toscani, la Regione può:

- a) distaccare proprio personale;
- b) dare indirizzi ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), agli enti del servizio sanitario regionale per il distacco di proprio personale;
- c) assegnare a tali uffici giovani del servizio civile ai sensi e nell'ambito delle procedure di cui alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale).

2. L'assegnazione di cui al comma 1, lettere a e b, avviene mediante:

- a) l'adesione volontaria a bandi;
- b) per periodi di tempo definiti e rinnovabili;
- c) con oneri a carico dell'ente di provenienza.

Art. 5

Relazione al Consiglio regionale

1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sulle attività svolte mediante gli accordi di cui alla presente legge.

2. Il Consiglio regionale può elaborare indirizzi per le attività da intraprendere nell'anno successivo.

Art. 6

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 4 giugno 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28.05.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 1 aprile 2019, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 4 aprile 2019, n. 357

Proponente:

Presidente Enrico Rossi

Assegnata alla 1^ Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 23 maggio 2019

Approvata in data 28 maggio 2019

Divenuta legge regionale 16/2019 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 4 giugno 2019, n. 29

Le case della salute. Modifiche alla l.r. 40/2005.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Case della salute. Inserimento del capo III ter nel titolo V della l.r. 40/2005

Art. 2 - Casa della salute: definizione. Inserimento dell'articolo 71 vicies semel nella l.r. 40/2005

Art. 3 - Finalità. Inserimento dell'articolo 71 vicies bis nella l.r. 40/2005

Art. 4 - Obiettivi. Inserimento dell'articolo 71 vicies ter nella l.r. 40/2005

Art. 5 - Forme della partecipazione. Inserimento dell'articolo 71 vicies quater nella l.r. 40/2005

Art. 6 - Indirizzi. Inserimento dell'articolo 71 vicies quinquies nella l.r. 40/2005

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale).

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 1, comma 805, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007") ha previsto per il triennio 2007 - 2008 - 2009 l'istituzione di un fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del piano sanitario nazionale, al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realtà regionali. La lettera a) del comma 806 dello stesso articolo 1 ha previsto specifiche risorse per la sperimentazione del modello assistenziale case della salute;

2. Col decreto del Ministro della salute 10 luglio 2007 (Progetti attuativi del Piano sanitario nazionale - Linee guida per l'accesso al cofinanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano), sono state emanate linee guida rivolte per l'accesso al cofinanziamento ai fini della sperimentazione progettuale delle case della salute quali strutture polivalenti in grado di erogare prestazioni socio-sanitarie integrate ai cittadini in uno stesso spazio fisico;

3. A seguito della succitata normativa nazionale, la Regione Toscana ha presentato, per il triennio 2008 - 2010, progetti al Ministero della salute e adottato una serie di deliberazioni aventi ad oggetto la regolamentazione del modello assistenziale della casa della salute, sino a giungere alla deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 117, con la quale sono state approvate le linee di indirizzo alle aziende sanitarie sulle case della salute;

4. Il servizio sanitario regionale si è posto, nel tempo, l'obiettivo di creare una rete integrata di servizi sanitari e sociali, anche attraverso nuove modalità organizzative, finalizzata a massimizzare il livello dell'integrazione socio-sanitaria, promuovere l'uso appropriato dei servizi, investire nelle risorse umane e nella qualità dei servizi erogati;

5. Nell'ambito delle cure primarie, il medico di medicina generale riveste un ruolo centrale in quanto, attraverso l'integrazione con altre professionalità del territorio quali il medico di continuità assistenziale e lo specialista ambulatoriale, concorre a determinare lo sviluppo di forme di assistenza primaria in grado di rispondere ai nuovi bisogni di salute dei cittadini;

6. Il piano sanitario e sociale integrato regionale 2012 - 2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 5 novembre 2014, n. 91, prevede la riorganizzazione della rete delle cure primarie, garantendo capillarità, visibilità e

capacità di presa in carico anche attraverso l'innovazione tecnologica, la multidisciplinarietà e l'integrazione con la specialistica ospedaliera, anche attraverso l'ulteriore implementazione delle case della salute;

7. La casa della salute rappresenta un modello di sanità territoriale attraverso cui i cittadini possono disporre, nell'ambito della zona-distretto, di una struttura polivalente quale punto di riferimento certo per la presa in carico della domanda di salute e di cura, la continuità assistenziale e, attraverso la sinergia con le istituzioni locali e gli attori sociali del territorio, per una più efficace garanzia dei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria;

8. All'interno della zona-distretto la casa della salute rappresenta già un nodo di una rete integrata e omogenea di servizi dove si stabiliscono interdipendenze, si sviluppano sinergie e si realizza la piena responsabilizzazione di tutti gli operatori. La casa della salute intende valorizzare la comunità locale facilitando i percorsi e i rapporti tra i servizi e i cittadini, per restituire alla popolazione una visione unitaria del problema salute come diritto di ogni cittadino ma anche quale interesse dell'intera collettività; un luogo dove i servizi sociali e sanitari si riorientano passando da una cultura dell'attesa a una della promozione e della proattività;

9. In questo senso, la casa della salute deve rappresentare un modello di assistenza integrata in cui far interagire le competenze del medico di famiglia, degli specialisti e delle altre figure sanitarie e sociali con il paziente, con l'obiettivo di costruire un livello elevato di responsabilità di quest'ultimo all'interno di una collaborazione condivisa;

10. È pertanto opportuno che la casa della salute, superata la fase di avvio, sia disciplinata a livello legislativo quale struttura polivalente, nell'ambito della zona-distretto, facente parte integrante dell'organizzazione del servizio sanitario regionale.

Approva la presente legge

Art. 1

Case della salute.

Inserimento del capo III ter nel titolo V della l.r. 40/2005

1. Dopo il capo III bis del titolo V della legge regionale 24 febbraio 2005 n.40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), è inserito il seguente: "Capo III ter - Case della salute".

Art. 2

Casa della salute: definizione.

Inserimento dell'articolo 71 vices semel nella l.r. 40/2005

1. Nel capo III ter del titolo V dopo l'articolo 71 vices della l.r. 40/2005, è inserito il seguente:

“Art. 71 vicies semel
Casa della salute: definizione

1. La casa della salute è una struttura polivalente che opera nell’ambito della zona-distretto, facente parte integrante dell’organizzazione del servizio sanitario regionale.

2. Le attività della casa della salute sono inserite, in linea con la programmazione aziendale e coerentemente con l’analisi dei bisogni, nella programmazione di zona-distretto.”.

Art. 3
Finalità.
Inserimento dell’articolo 71 vicies bis
nella l.r. 40/2005

1. Dopo l’articolo 71 vicies semel della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“Art. 71 vicies bis
Finalità

1. Le case della salute, nell’ambito della zona-distretto, assicurano un punto unitario di accesso alla rete integrata dei servizi garantendo una presa in carico complessiva della persona.

2. Le case della salute favoriscono, attraverso la contiguità spaziale dei servizi e la multidisciplinarietà degli interventi, l’integrazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali.

3. Le case della salute favoriscono altresì la valorizzazione del ruolo delle comunità locali ai fini della prevenzione e promozione della salute anche nell’ambito di specifiche progettualità.”.

Art. 4
Obiettivi.
Inserimento dell’articolo 71 vicies ter
nella l.r. 40/2005

1. Dopo l’articolo 71 vicies bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“Art. 71 vicies ter
Obiettivi

1. La casa della salute opera mediante programmi coerenti con la programmazione della zona-distretto e ha come obiettivi:

- a) l’equità nell’accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari territoriali della popolazione attraverso la facilitazione e la semplificazione dei percorsi assistenziali;
- b) l’organizzazione e il coordinamento delle risposte da dare al cittadino nelle sedi più idonee privilegiando la

domiciliarità e il contesto sociale delle persone e valorizzando la progettualità della comunità locale;

c) l’integrazione istituzionale e professionale dei servizi e delle prestazioni di prevenzione, di servizio sociale, assistenza sanitaria e riabilitazione funzionale, educazione e promozione della salute;

d) la valorizzazione dell’attività interdisciplinare tra medici di medicina generale, specialisti, infermieri, terapisti e l’integrazione operativa fra le prestazioni sanitarie e quelle sociali per la piena attuazione delle politiche sulla cronicità e di sanità di iniziativa;

e) la partecipazione attiva degli operatori dell’assistenza sociale, dell’educazione sanitaria e della prevenzione, finalizzata ad integrare le attività sanitarie con quelle socio-assistenziali e di educazione ai corretti stili di vita, secondo le logiche insite nel modello regionale di prevenzione e gestione della cronicità.”.

Art. 5
Forme della partecipazione.
Inserimento dell’articolo 71 vicies quater
nella l.r. 40/2005

1. Dopo l’articolo 71 vicies ter della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“Art. 71 vicies quater
Forme della partecipazione

1. Nella casa della salute è assicurata la partecipazione dei cittadini alla valutazione dei bisogni, alla definizione delle progettualità, alla valutazione di impatto delle iniziative della casa della salute rispetto agli obiettivi individuati.

2. Le modalità attuative della partecipazione sono disciplinate dagli indirizzi di cui all’articolo 71 vicies quinquies in conformità alle previsioni dell’articolo 14, comma 7, del d.lgs. 502/1192, garantendo, altresì, il coordinamento con le attività del comitato di partecipazione di zona-distretto.”.

Art. 6
Indirizzi.
Inserimento dell’articolo 71 vicies quinquies
nella l.r. 40/2005

1. Dopo l’articolo 71 vicies quater della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“Art. 71 vicies quinquies
Indirizzi

1. La Giunta regionale impartisce indirizzi alle aziende unità sanitarie locali sul funzionamento delle case della salute.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 4 giugno 2019, n. 29 (Le case della salute. Modifiche alla l.r. 40/2005), la Giunta regionale procede alla revisione dei vigenti indirizzi sulle case della salute.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 4 giugno 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28.05.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 8 maggio 2019, n. 275

Proponenti:

Consiglieri Sarti, Fattori

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 22 maggio 2019

Approvata in data 28 maggio 2019

Divenuta legge regionale 18/2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2019, n. 30/R

Limiti di cattura dei salmonidi. Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 febbraio 2018, n. 6/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 “Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne”).

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Limiti di cattura dei salmonidi. Modifiche dell'Allegato A (Limiti di cattura -articolo 6) al d.p.g.r. 6/R/2018

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma 6 della Costituzione;

Visto l'articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 febbraio 2018, n. 6/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) e in particolare l'allegato A;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5;

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 28 marzo 2019;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento approvato con deliberazione di Giunta regionale del 1 aprile 2019, n. 441;

Visto il parere favorevole della Seconda Commissione consiliare espresso in data 15 aprile 2019;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 maggio 2019, n. 702;